



Venerdì 11/11/2022

## **Inps: chiarimenti sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri**

*A cura di: AteneoWeb S.r.l.*

Con il Messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022 l'Inps fornisce ulteriori indicazioni in merito alla corretta applicazione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, ai sensi dell'Art. 1, comma 137 della Legge di Bilancio 2022.Â

Uno dei chiarimenti forniti riguarda la decorrenza dell'esonero.

L'agevolazione, spiega l'Istituto, trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Dunque, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell'anno in cui si ha diritto all'applicazione dell'esonero in trattazione.

Di conseguenza, precisa l'Inps, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Tutti i dettagli nel Messaggio.

<https://www.inps.it>